



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.1 del 7/01/2014

AFFARI GENERALI

L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato, sul proprio sito internet, il "Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190 del 2012".

Da un primo bilancio sullo stato di attuazione della normativa anticorruzione emerge che "l'efficacia della trasparenza è ancora insoddisfacente". Secondo l'Autorità, all'atteggiamento culturale delle pubbliche amministrazioni poco inclini a rendere conto delle proprie attività, si aggiunge un enorme numero di obblighi imposti agli uffici pubblici, che vanno dalla pubblicità dei patrimoni dei politici, all'accessibilità delle informazioni amministrative, dalla pubblicazione di curricula e stipendi dei dirigenti a quella dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori.

Inoltre, secondo l'Autorità, sono emerse particolari problematiche in merito all'applicazione della disciplina che non prevede le necessarie differenziazioni in relazione alla tipologia o alla dimensione delle amministrazioni (come, ad esempio, l'impossibilità di attuare la prescrizione relativa alla rotazione dei dirigenti in strutture nelle quali esiste una sola figura dirigenziale). Inoltre sono risultati non chiari i confini dell'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

L'Autorità conclude il rapporto con ottimismo, affermando che l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione è il primo passo per andare a regime nel 2014.

Fonte: Italia Oggi n. 1 del 02/01/2014 pag. 25

Norma sugli affitti delle p.a. contenuta nel decreto milleproroghe-bis (d.l. 151/2013), le p.a. avranno meno tempo per le disdette, ma è aumentato il termine di preavviso.

L'articolo 2 del D.L. 151/2013 da un lato ha dimezzato (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno) l'arco temporale riconosciuto alle p.a per recedere dai contratti di locazione conclusi con i privati, dall'altro ha aumentato da 30 a 180 giorni il termine di preavviso; in altre parole, gli enti pubblici avranno maggior respiro per rilasciare gli immobili garantendo, al contempo, il pagamento dei canoni ai locatori.

Trascorsi i sei mesi, nel caso in cui la p.a continui ad occupare gli immobili, scatterà il danno erariale.

Tra le altre modifiche contenute nel D.L. 151/2013 va segnalato l'ampliamento dei termini entro cui gli enti locali, a cui il Consiglio comunale ha respinto il piano di riequilibrio finanziario, possono riproporre la procedura dimostrando alla Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario: il termine è di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Fonte: Italia Oggi, 2.01. 2014

TAR PIEMONTE, SEZ. II - sentenza 12 dicembre 2013 n. 1336: illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono state dichiarate invalide e/o inefficaci le dimissioni di Consiglieri comunali, perché la relativa dichiarazione è stata presentata direttamente nelle mani del Segretario comunale, con contestuale assunzione al protocollo in ordine di presentazione, piuttosto che al Consiglio comunale .

Il TAR afferma che, la pur condivisibile esigenza di assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale, non deve trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare il generale canone di proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere distorto o strumentale; con la conseguenza che devono ritenersi validamente rassegnate le dimissioni dei Consiglieri comunali, ove siano state direttamente consegnate nelle mani del Segretario comunale, con contestuale assunzione al protocollo in ordine di presentazione.

Sulla stessa linea, Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4982. Con tale sentenza il Consiglio di Stato, ritenendo "necessario assicurare (al contempo) che l'applicazione pratica delle disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (anche in relazione alle conseguenze per ciò che attiene all'eventuale scioglimento dell'Organo elettivo) non obliteri in modo ingiustificato le prerogative di altri soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, ovvero ne ignori in modo indebito la sfera di competenze", ha osservato che "ciò comporta l'esigenza di tenere in adeguata considerazione l'inscindibile nesso funzionale che lega l'attività del segretario comunale a quella dell'Organo consiliare, individuando il primo quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Organo elettivo, curandone altresì la verbalizzazione (in tal senso: comma 4, lettera d) dell'art. 97 del T.U.E.L.)".

La sentenza ha aggiunto che la riforma del 2000 ha enfatizzato il richiamato nesso funzionale, superando il previgente modello delineato dalla legge n. 142 del 1990 (in cui il ruolo del segretario era limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) ed istituendo un nuovo modello nel cui ambito il segretario si atteggia quale garante della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente locale.

Nell'ambito del modello da ultimo delineato non solo appare indubitabile la conferma del ruolo istituzionale del segretario comunale inteso anche quale segretario ex lege dell'Assemblea elettiva, ma appare altresì evidente che il medesimo soggetto rivesta un innegabile ruolo di interfaccia istituzionale dell'intera attività dell'Organo, con un'ampiezza di funzioni che non appare passibile di interpretazioni restrittive.

Già sotto tale aspetto, quindi, appare innegabile che la presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell'art. 8 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere indirizzate al rispettivo Consiglio.

Legge di stabilità 2014 : norme su dismissioni e società strumentali

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2014 sono state abrogate le norme relative alla dismissione delle società strumentali ed al divieto di costituzione di enti ed organismi di cui alla Spending review, nonché la norma inerente la dismissione obbligatoria delle partecipazioni per i Comuni fino a 50.000 abitanti.

In particolare, sono stati abrogati:

-l'articolo 14, comma 32, del dl 78/10, concernente il divieto di costituzione e mantenimento delle società detenute dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e di quelle con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti;

-i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del dl 95/2012 concernenti l'obbligo di procedere alla dismissione delle c.d. società strumentali;

-i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del dl 95/2012 che prevedevano il divieto di istituzione e la soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitavano anche in via strumentale, funzioni fondamentali spettanti a comuni, province e città metropolitane.

Fonte: ANCI del 07/01/2014

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comunica l'avvio del sistema AVCPASS e fornisce agli operatori economici indicazioni per il suo utilizzo.

Il sistema Avcpass è lo strumento informatizzato diretto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da parte degli operatori economici. Il sistema si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del Cig (codice identificativo gara) attraverso il sistema Simog (sistema monitoraggio gare).

L'autorità specifica che l'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti, per le gare avviate entro la fine del 2013, è effettuabile secondo la metodologia tradizionale, ovvero con l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appalti, mentre il nuovo strumento Avcpass deve essere utilizzato per le gare avviate nel 2014.

L'Autorità fornisce tutte le istruzioni relative alle modalità di registrazione e profilazione degli utenti del servizio informatico, nonché le istruzioni relative alle operazioni che devono essere svolte dal responsabile del procedimento (avvio della gara, individuazione dei componenti della commissione, ecc.) e dal responsabile della verifica dei requisiti (gestione della seduta, acquisizione degli operatori economici in gara, gestione della loro partecipazione, ecc.) .

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 2 del 03/01/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 27 dicembre 2013 n. 6284 - (conferma T.A.R. Molise, Sez. I, sent. 7 febbraio 2013, n. 97) in materia di gare e decorrenza del termine di impugnazione.

Il Consiglio di Stato afferma che la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ex art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici. D'altra parte, l'art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo, non prevedendo forme di comunicazione "esclusive" e "tassative", non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle del citato art. 79 (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2013, n. 2614).

Nel caso in cui dal verbale delle operazioni di una gara d'appalto risulti che, nel corso di una seduta pubblica, alla quale ha partecipato, in forza di delega, un rappresentante di una impresa, sia stata dichiarata l'esclusione dalla gara della impresa stessa (nella specie, l'esclusione era stata dichiarata oralmente), deve ritenersi che la suddetta partecipazione determini la piena conoscenza degli atti di gara in capo all'impresa e faccia decorrere il termine per la relativa impugnazione, a nulla rilevando che la medesima impresa non abbia conferito al proprio rappresentante alcun potere specifico, in ordine alla manifestazione della volontà dell'impresa, essendo sufficiente, per la conoscenza da parte della ricorrente dell'atto di esclusione, che il rappresentante abbia potuto avere cognizione dell'esclusione dalla gara della società rappresentata (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531)

Il Consiglio di Stato ha osservato, in particolare, che non è condivisibile la tesi secondo cui la deroga al dies a quo del termine di impugnazione contenuta nell'art. 120 c.p.a. rispetto alla comunicazione formale prevista dall'art. 79 del codice degli appalti non opererebbe quando l'Amministrazione abbia comunque provveduto ad effettuare tale ultima comunicazione, bensì solo ove quest'ultima intervenga oltre i termini indicati dalla norma.

L'art 79 del codice dei contratti pubblici da un lato non prevede le forme di comunicazione come esclusive e tassative e dall'altro lato non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto.

Ne consegue che l'art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell'atto al fine del decorso del termine di impugnazione può essere acquisita con forme diverse da quelle di cui all'art. 79 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531)

In applicazione del principio nella specie è stata ritenuta corretta la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il ricorso avverso l'esclusione irricevibile, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato al Comune il 15 novembre 2012, allorché era decorso il termine di decadenza fissato dalla legge, risalente alla seduta del 12 ottobre 2012, in cui la commissione di gara aveva disposto l'esclusione della ditta ricorrente.

CONTABILITA' E BILANCIO

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 due decreti legge di interesse per gli enti locali.

Con il Decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, cd. milleproroghe, sono stati prorogati i termini previsti da disposizioni legislative.

Il Decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 contiene disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 02/01/2014

Miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilità

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il decreto per la definizione dei criteri in base ai quali operare, nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi 2013 del patto di stabilità interno degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il D.M. 17 dicembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso.

Nel dettaglio, per l'anno 2013, il miglioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno di 20 milioni di euro è attribuito per 8 milioni di euro alle Regioni, per 3 milioni di euro alle Province e per 9 milioni di euro ai Comuni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 02/01/2014

Legge di stabilità 2014. il comma 573 consente, per l'esercizio 2014, agli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario di riproporre al Consiglio un'ulteriore ipotesi di riequilibrio nel caso vi siano sopravvenuti miglioramenti finanziari.

Il comma 573 della Legge di stabilità, da un lato è stato scritto poco chiaramente, dall'altro stravolge il principio dell'essenzialità del termine perentorio di 60 giorni posto agli enti locali per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario; esso, infatti, rende possibile rielaborare un altro piano di riequilibrio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL, ovvero entro 90 giorni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla adesione alla procedura.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 5 del 06/01/2014

FISCO E TRIBUTI

Il Consiglio dei Ministri del 27 dicembre scorso ha rimandato a gennaio 2014 i ritocchi sulla Tasi.

Resta fermo, per ora, quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 che ha unificato i prelievi sugli immobili nell'imposta unica comunale (IUC) a partire dal 1° gennaio 2014. Ma l'intervento correttivo del Governo, rimandato ai prossimi giorni, potrebbe dare ai Comuni la facoltà di aumentare l'aliquota massima relativa al tributo sui servizi indivisibili (Tasi), aumentandola dal 2,5 al 3,5 per mille sulla prima casa e dal 10,6 all'11,6 per mille sulle seconde case, al fine di reperire maggiori risorse per le detrazioni nei confronti di famiglie numerose e meno abbienti.

Fonte: Italia Oggi n. 307 del 30/12/2013

Tarsu: erogati i contributi per le istituzioni scolastiche

Con avviso del 18 dicembre 2013, il M.I.U.R ha diffuso il prospetto degli importi relativi all'annualità 2013 corrisposti ai Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA).

A seguito della delibera sottoscritta in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il 28 novembre scorso, il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'erogazione ai Comuni delle somme relative agli oneri dovuti alle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'annualità 2013, secondo quanto previsto dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e dal successivo Accordo di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 20 marzo 2008 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 29 dicembre 2008.

Fonte: ANCI del 02/01/2014

La Legge di stabilità 2014 ha spostato al 24 gennaio prossimo la scadenza per il pagamento della cosiddetta mini-lmu, inizialmente fissata al 16 gennaio.

L'adempimento riguarda, in particolare, i possessori di abitazioni principali collocate nei circa 2.930 Comuni che, nel 2012 o nel 2013, hanno alzato l'aliquota al di sopra del valore base del 4 per mille stabilito dalla legge statale.

La somma da versare è pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata applicando l'aliquota maggiorata decisa dal Comune e quella calcolata applicando l'aliquota standard; nulla è dovuto, invece, nel caso in cui il netto a pagare dovesse essere inferiore a 12 euro. Tuttavia, la complessità dei calcoli e la scarsità di informazioni sui siti dei Comuni, potrebbe suggerire ai contribuenti di ignorare la scadenza, soprattutto in considerazione del fatto che il mancato pagamento non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi. Un possibile correttivo per cancellare del tutto l'adempimento potrebbe pertanto arrivare con un emendamento alla legge di conversione del dl 133/2013 o con un decreto ad hoc.

Fonte: Italia Oggi n. 5 del 07/01/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. I - sentenza 28 dicembre 2013 n. 1176. Ricorso proposto da Associazione Culturale Islamica Muhammadiyah contro il Comune di Brescia. Illegittimità della delibera di adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brescia nella parte in cui ha considerato soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, senza tener conto della presenza in Brescia di comunità di cittadini di religione musulmana .

La legittimazione ad impugnare gli atti di affidamento di un contratto pubblico senza previa gara va riconosciuta esclusivamente al cd. imprenditore del settore, che le norme identificano in via differenziata rispetto agli altri imprenditori, come soggetto che avrebbe potuto concorrere vittoriosamente nel caso in cui la gara si fosse esperita (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 1995 n. 498). E' pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il motivo con il quale un' associazione religiosa contesta l'affidamento senza gara del contratto per la redazione di un PGT, trattandosi di un soggetto che non è in grado di aggiudicarsi il contratto e nemmeno aspira a farlo.

E' applicabile anche ai procedimenti amministrativi (nella specie si trattava del termine per la presentazione di un'opposizione ad uno strumento urbanistico) il disposto dell'art. 155 c.p.c., per cui il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Si tratta infatti di norma del tutto generale sul computo dei termini, non certo specifica del solo processo civile (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4752).

Un'associazione esponenziale di una data categoria di consociati è senz'altro titolare di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti amministrativi i quali introducano un assetto di interessi ritenuto in contrasto con quanto accordato dalle norme alla categoria di riferimento (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta sussistente la legittimazione della Associazione Culturale Islamica Muhammadiyah ad impugnare il Piano per il governo del territorio – PGT di Brescia, nella parte in cui nel piano dei servizi non ha assicurato nuove aree per attrezzature di interesse comune per servizi religiosi) (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2013 n.3953).

Ai sensi degli artt. 71 e 72 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, fanno parte dei "servizi" che il Piano per il governo del territorio deve considerare anche le "attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi", da pianificare "valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70". Quest'ultima norma, a sua volta, considera confessioni religiose le cui istanze vanno valutate non solo la Chiesa cattolica, ma anche tutte le altre "confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali". E' poi del tutto manifesto che tali caratteri si riconoscono in una religione diffusa a livello mondiale come l'Islam.

La stipula di una convenzione fra le associazioni ed il Comune interessato, prevista dalla l.reg. Lombardia n. 12/2005, deve ritenersi richiesta per realizzare opere con "contributi e provvidenze" pubblici, non già semplicemente per essere presi in considerazione come realtà sociale ai fini della programmazione dei servizi religiosi, perché a pensarla altrimenti ogni Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre.

E' illegittima la delibera del Comune di Brescia che, nell'approvare il Piano per il governo del territorio, ha considerato soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, senza tener conto della presenza in Brescia di comunità di cittadini di religione musulmana, che è dato notorio a livello locale e nazionale. La delibera di approvazione del PGT va pertanto annullata nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in specie islamiche, esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei servizi.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre scorso del DM 12 dicembre 2013, i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2013 dovranno essere inviati alle Camere di Commercio entro il 30 aprile 2014, utilizzando il nuovo modello MUD.

Il decreto, che abroga il DPCM 20 dicembre 2012, stabilisce che i soggetti obbligati dovranno effettuare 6 comunicazioni relativamente a: rifiuti; veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche; imballaggi. Dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Fino alla piena operatività del SISTRI (la cui disciplina è stata in parte modificata dall'articolo 11 del D.L. n. 101/2013) il MUD dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI sia da quelli obbligati, tra i quali rientrano anche i produttori di AEE.

Rispetto al precedente decreto, ci sono alcune novità, come ad esempio il ritorno dell'obbligo da parte dei gestori di discariche di inserire nella Scheda autorizzazioni la capacità residua annua. Inoltre, è prevista la nuova scheda "Materiali" dove vanno indicate le quantità di materiali e prodotti secondari che cessano di essere rifiuti.

La comunicazione deve essere inviata solo in modalità telematica (ad eccezione della scheda semplificata rifiuti).

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 6 del 07/01/2014

PERSONALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 27 dicembre 2013 n. 6247 - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 3529/2012) in materia di graduatorie di concorso.

L'utilizzazione di una graduatoria di concorso mediante scorrimento costituisce la regola generale ed è di conseguenza illegittima l'indizione di un concorso per gli stessi posti, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali non si è utilizzata una graduatoria ancora efficace.

Sussiste l'efficacia di una graduatoria approvata nel febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2012 ex art. 1, comma 4, del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, per proroga legislativa.

In presenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, sia pur a seguito di proroga legislativa, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all'assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, a pena di illegittimità. Infatti,

anche se non sussiste un diritto soggettivo all'assunzione in capo agli idonei, l'Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l'indizione del concorso rappresenta un'eccezione.

Di conseguenza perché possa essere indetto un nuovo concorso, occorre che l'indizione sia adeguatamente motivata, spiegando perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed implicante oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che ricorrere alla chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni.

Infine il Consiglio di Stato afferma che deve ritenersi ancora valida ed efficace (fino al 31 dicembre 2012) una graduatoria di un concorso indetto da un Ente locale approvata originariamente nel febbraio 2007, atteso che l'art. 1, comma 4, del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell'efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

SEGRETARI COMUNALI

La Legge n. 190/2012 ed il D.L. n. 174/2012 hanno complessivamente mutato il ruolo e le competenze dei Segretari comunali senza però modificare anche il procedimento di nomina.

Le ultime modifiche normative hanno interessato la categoria dei Segretari comunali e provinciali, in particolare per quanto riguarda le nuove attribuzioni come responsabile anticorruzione, come responsabile dei controlli di regolarità amministrativa, nonché con il conferimento del compito di dirigenti in sostituzione dei responsabili che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Purtroppo il legislatore non ha accompagnato i maggiori compiti dei Segretari (che richiedono una condizione di terzietà) con modifiche alla procedura di nomina degli stessi che resta legata alla scelta discrezionale dei Sindaci, sulla base di un rapporto fiduciario. Si è intervenuti solo sul procedimento di revoca, prevedendo la responsabilizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 5 del 06/01/2014

Nel testo del disegno di legge recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" approvato il 21 dicembre 2013, la figura del Segretario dell'Unione di comuni viene resa facoltativa.

L'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati secondo cui il Segretario dell'Unione sarebbe previsto solo "per specifiche funzioni che lo richiedono" sembra però in contrasto con il TUEL, il quale prevede che tutti i Comuni abbiano una guida amministrativa; infatti ogni ente locale necessita di un punto di riferimento costante sia sotto il profilo giuridico che organizzativo. Non avrebbe senso lasciare, nell'ambito dell'ampia autonomia statutaria delle Unioni, il timone di tali gestioni agli stessi amministratori, ma occorre dotare le Unioni

di una guida tecnica qualificata in grado di assicurare i compiti di coordinamento degli uffici e di assistenza giuridica previsti dall'articolo 97 del TUEL.

Argomentando in senso logico, quindi, la norma inclusa nel ddl Delrio dovrebbe disporre l'obbligo di avvalersi del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione ed invitare gli enti a razionalizzare le sedi di segreteria con riferimento ai singoli Comuni.

In secondo luogo, si potrebbe prevedere che le unioni più grandi (al di sopra della medesima soglia demografica prevista espressamente per i Comuni) possono avvalersi di un direttore esterno.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 5 del 06/01/2014

da www.governo.it

“Che cosa c'è nella legge di stabilità 2014”. Scheda del Governo di introduzione alle principali misure contenute nella legge di stabilità 2014.

La Legge di Stabilità 2014 va letta nel quadro più ampio delle iniziative di politica economica che il Governo sta perseguendo sin dal suo insediamento. Iniziative incentrate su quattro grandi pilastri:

Legge di Stabilità, definita nel segno della serietà e della concretezza, che, segna una decisa inversione di tendenza rispetto agli anni passati: non solo mantiene finanze pubbliche sane, ma avvia il taglio delle tasse sul lavoro e riprende ad investire;

Piano per la competitività del Paese con l'obiettivo di rafforzare le nostre imprese e attrarre gli investimenti esteri (Destinazione Italia);

Piano di privatizzazioni che intende non certo “svendere”, ma dare, alle imprese coinvolte, opportunità di sviluppo e, agli investitori interessati, opportunità di investimento, salvaguardando comunque la strategicità di alcuni asset;

Piano per la revisione della spesa pubblica più “aggressivo” ed efficace che consenta di ridurre la spesa improduttiva e di liberare risorse per lo sviluppo.

Il Governo, sin dall'inizio del ciclo di programmazione del bilancio ha assegnato alla legge di stabilità 2014 una particolare rilevanza (una legge, appunto, di discontinuità).

Il Disegno di Legge presentato ad ottobre esprimeva uno schema chiaramente orientato a coniugare tre impegni:

l'impegno a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Ue;

l'impegno a sostenere ulteriormente la crescita;

l'impegno a diminuire la pressione fiscale, con particolare riferimento al lavoro.

Il Disegno di Legge, a seguito dell'iter parlamentare di approvazione, è divenuto un testo sicuramente più complesso (e difficile da leggere), ma estremamente più ricco:

ha rafforzato alcune scelte indicate dal Governo (si pensi, ad esempio, al cuneo fiscale, che è stato concentrato sui redditi più bassi);

ha introdotto nuove importanti misure, soprattutto sul fronte sociale (si pensi, ad esempio, alle borse di studio per gli studenti universitari).

Il Parlamento ha quindi giocato un ruolo importante e costruttivo.

Il quadro macroeconomico: la salvaguardia degli impegni assunti con l'Ue

Le scelte sono state compiute avendo sempre ben presente il perimetro dato: il che se, da un lato, non ha consentito al Governo di soddisfare pienamente tutte le istanze, ha certamente ancora una volta confermato la serietà con la quale intende agire.

Una serietà che paga: con la riduzione dei tassi e degli spread nel corso del 2013 l'Italia ha risparmiato oltre 5 miliardi in un anno!

La Legge di Stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.

La Legge di Stabilità permetterà di ridurre debito, deficit, tasse e spesa pubblica:

il debito scenderà già nel 2014 e continuerà a scendere nei prossimi anni, anche grazie alla ritrovata crescita (aspetto spesso dimenticato, ma decisivo);

il deficit è al 3% quest'anno e sarà al 2,5% il prossimo;

le tasse scenderanno anno per anno;

la spesa pubblica scenderà.

Le azioni qualificanti: il binomio crescita / equità

La Legge di Stabilità contiene misure di vario genere, alcune molto rilevanti perché hanno un effetto significativo o un alto valore politico per conseguire due fondamentali obiettivi:

crescita

equità

E' necessario non disperdersi nei mille rivoli di un testo tradizionalmente molto complesso e complicato e concentrare l'attenzione su alcune misure davvero qualificanti che danno chiaramente il senso di una decisa inversione di tendenza.

Imprese e lavoratori: meno tasse, più credito

La Legge di Stabilità affronta i due principali fattori di criticità del sistema produttivo: l'alto costo del lavoro e la difficoltà di accesso al credito.

Riduzione del cuneo fiscale, che significa meno tasse per le imprese (utile per la competitività) e maggiori risorse in busta paga per i lavoratori (utile per migliorare le condizioni di vita delle famiglie e – aspetto, questo, spesso trascurato – sostenere la domanda interna) – “è il cuore della politica di crescita”. L'intervento è modulato in modo da assicurare un effetto trasversale e un effetto selettivo, in modo da incentivare nuova e più stabile occupazione.

per le imprese, deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;

per i lavoratori, aumento detrazioni IRPEF e riduzione dei premi e contributi INAIL. Da segnalare l'intervento del Parlamento che ha concentrato il beneficio sui redditi più bassi (che hanno maggiori difficoltà e una maggiore propensione al consumo);

istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato

per i lavoratori, aumento detrazioni IRPEF e riduzione dei premi e contributi INAIL. Da segnalare l'intervento del Parlamento che ha concentrato il beneficio sui redditi più bassi (che hanno maggiori difficoltà e una maggiore propensione al consumo);

istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato da risparmi di spesa derivanti dalla Spending review e da entrate derivanti dalla lotta alla evasione, finalizzato già nel 2014 alla riduzione del costo del lavoro.

Una critica che ci viene rivolta

“La riduzione è insufficiente”. Noi riteniamo che è quanto ora possibile e comunque costituisce solo l'inizio.

Accesso al credito, che è una vera priorità soprattutto per le PMI (che dalla fine del 2011 ad oggi hanno registrato una diminuzione del credito di circa l'8%, vale a dire oltre 70 miliardi):

introduzione del “sistema nazionale di garanzia”, con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle imprese e delle famiglie. In tale sistema sono compresi:

il Fondo di garanzia per le PMI;

la sezione speciale “Progetti di Ricerca e Innovazione”, istituita nell'ambito del medesimo Fondo;

ulteriore finanziamento del Fondo di garanzia per le PMI pari a 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con la previsione di ulteriori 600 milioni che potranno essere assegnati dal CIPE;

estensione dell'ambito operativo della Cassa Depositi e Prestiti, che potrà intervenire in favore di tutte le imprese e potrà anche acquistare titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese (ciò, peraltro, permetterà di alleggerire i bilanci delle banche, consentendo loro l'erogazione di nuovi finanziamenti).

Occupazione: altre misure in favore dei giovani

La legge di stabilità contiene misure in favore dell'occupazione giovanile che danno comunque il senso di una continuità nell'impegno del Governo su questo delicato fronte.

prevede, ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, lavoratori disoccupati e svantaggiati, che l'incentivo straordinario volto all'assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome;

prevede la proroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell'avvio della cd. Youth Guarantee per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego;

per favorire i giovani imprenditori agricoli prevede che: gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età tra i 18 ed i 40 anni; alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, qualora vi sia una manifestazione d'interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara;

prevede l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato per lavoratori dipendenti.

Investimenti materiali: non solo grandi opere

La legge di stabilità continua ad occuparsi dei grandi investimenti strategici, ma ad essi unisce un forte impegno per i piccoli e medi investimenti in grado di rilanciare la crescita (perché più facilmente realizzabili) e di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Rifinanziamento infrastrutture strategiche, tra cui l'autostrada Salerno Reggio Calabria, il Mose di Venezia, alcuni assi ferroviari di primaria rilevanza;

Manutenzione straordinaria, mediante finanziamento dei contratti di servizio e di programma con Rete Ferroviaria Italiana e Anas, con priorità alle opere stradali;

Acquisto di materiale rotabile per 500 milioni da destinare al trasporto pubblico locale;

Ammodernamento dell'impiantistica sportiva, attraverso misure di accelerazione delle procedure e di realizzazione con il concorso dei privati.

Investimenti sulle Intelligenze: nuovi finanziamenti e borse di studio

La Legge di Stabilità rafforza ulteriormente le misure già varate in favore della scuola, dell'università e della ricerca.

Rafforzamento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per ulteriori 150 milioni per il 2014: con questo stanziamento, nel 2014 per la prima volta dopo tanti anni il Fondo registrerà un aumento;

Rafforzamento delle borse di studio per studenti universitari per ulteriori 50 milioni da destinare nel 2014 (da sommare ai 100 previsti nel decreto legge Istruzione);

Rifinanziamento scuole di specializzazione di medicina per 30 milioni nel 2014 e 50 milioni a partire dal 2015.

Investimenti e impegno Ue: al via la nuova programmazione dei Fondi strutturali

La legge di Stabilità dà avvio al nuovo ciclo di programmazione europeo e nazionale 2014 – 2020, confermando un forte impegno nell'ambito delle politiche di coesione territoriale in favore del Mezzogiorno, ma anche delle aree del Centro – Nord, per un ammontare superiore ai 110 miliardi. È il più importante intervento di investimento nel Paese dei prossimi anni

Stanziamento della quota di cofinanziamento nazionale che si aggiunge alla quota dei Fondi strutturali Ue pari a circa 30 miliardi da destinare prevalentemente al Mezzogiorno;

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fas) per 54, 8 miliardi da destinare a interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, da ripartire per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Fisco: il definito superamento dell'Imu sulla prima casa

La Legge di Stabilità supera il sistema di imposizione immobiliare locale incentrato sull'Imu, introducendo l'Imposta Unica Comunale (IUC) che alleggerisce il carico tributario per 1 miliardo complessivo.

La IUC si basa su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali;

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).

IMU:

escluse abitazioni principali, salvo quelle di lusso.

sugli immobili strumentali è deducibile

i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti

la pagano i proprietari

TARI:

tassa rifiuti sul modello TARES

TASI:

servizi indivisibili

soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile

aliquota massimo 2,5 per mille

Seconda rata IMU 2013

posticipo dal 16 al 24 gennaio 2014 cd. mini IMU 2013, ovvero la quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.

Altre misure in materia fiscale

a fini di equità, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà sul reddito nella misure del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro;

sempre a fini di equità, introduce un contributo di solidarietà sulle pensioni, per il triennio 2014-2016, nella parte eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l'importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo Inps; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l'importo di trenta volte il medesimo;

sempre a fini di equità, eliminato, dal 2014, il bollo fisso di 34,20 euro sui conti correnti e il conto titoli minimi. A beneficiarne saranno tutti i correntisti con giacenze medie sotto i 17 mila euro. Contemporaneamente aumenta il carico impositivo sui correntisti ricchi (tra i 250 mila e i 500 mila euro).

Webtax: dall'1 luglio 2014 i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, saranno obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Politiche sociali e per il lavoro: ammortizzatori sociali, esodati e categorie deboli

La Legge di Stabilità contiene numerose misure in favore delle fasce deboli.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria;

Estensione della platea dei lavoratori, quelli che vengono chiamati esodati, includendovi ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia;

Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze per 275 milioni di euro, per l'anno 2014, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

Incremento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016;

Potenziamento della carta acquisti ordinaria. Estensione soggettiva e territoriale della platea dei beneficiari;

ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

autorizzazione di una spesa complessiva pari a 126 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili (LSU) nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti. Inoltre, vengono introdotte norme volte a definire le risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili e la loro assegnazione ai comuni, con l'obiettivo

autorizzazione di una spesa complessiva pari a 126 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili (LSU) nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti. Inoltre, vengono introdotte norme volte a definire le

risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili e la loro assegnazione ai comuni, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema.

Prevenzione e gestione delle emergenze e delle calamità naturali

La Legge di Stabilità si fa carico della gestione di emergenze passate e in atto, ma al contempo agisce sul lato della prevenzione.

destina quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale (SIN), e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

reca un'articolata disciplina volta a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili; al riguardo, è stato precisato che le risorse devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Si prevede, inoltre, un nuovo stanziamento di risorse e una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi;

istituisce il Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

istituisce il Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015;

prevede che le risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio siano destinate prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 248, come modificato nel corso dell'esame in sede referente);

proroga al 1° dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell'isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

prevede una serie di interventi per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, anche ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, nonché della delocalizzazione in aree sicure degli edifici localizzati in aree a rischio idrogeologico elevato. Sono state, inoltre, inserite ulteriori previsioni, per i territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, destinate, tra l'altro, a consentire maggiori spazi finanziari ai comuni colpiti da tali eventi, nonché a garantire l'erogazione dei servizi sanitari;

disciplina l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata e privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009;

autorizza uno stanziamento di risorse in conto capitale per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma in Calabria e Basilicata del 26 ottobre 2012 disponendo, nel contempo, l'esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti;

stabilisce le modalità di calcolo, per l'anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002;

con riguardo alle zone (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca, tra l'altro, un allentamento e incide sulla disciplina dell'esclusione delle spese dal patto di stabilità interno; posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati; consente l'estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici; estende l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.

Le coperture: razionalizzazione della spesa e del patrimonio pubblico

Riduzioni di spesa

Dismissioni patrimonio pubblico

prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui

Rafforzamento della spending review

Reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica”.